FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20
COMUNICATO U20/5/GS
(Riunione del 24 Maggio 2012)

OPPOSIZIONE EX ART. 80 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – AMATORI RUGBY PARMA.

Il Giudice Sportivo, vista l'opposizione ex art. 80 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società Amatori Parma Rugby, in persona del Presidente in carica, nell'interesse dei seguenti tesserati Michele ANDREOZZI, Giampaolo BRUNELLI, Andrea CAMINADA, Mirco CERASTI, Massimiliano CHIAPPINI, Raffaele DELLA RAGIONE, Raffaele GRECO, Rames KOUASSI AUDRICK, Marco SILVA, Giammarco SPAGGIARI, Enrico TADDEI, Giacomo TORRI, avverso le sanzioni agli stessi comminate nella riunione del 22 maggio 2012 COM.U20/4/GS di due settimane di squalifica (ad eccezione dei tesserati Enrico TADDEI, Rames KOUASSI AUDRICK e Raffaele GRECO squalificati per tre settimane), verificati i requisiti lo dichiara ammissibile.

Con un unico motivo di gravame l'Amatori Parma Rugby impugna e contesta il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico dei suoi tesserati il cui contenuto viene qui di seguito integralmente riportato "…*In questa sede non si vuole minimamente giustificare quanto accaduto domenica 13 u.s., peraltro si insta affinchè il provvedimento di squalifica non venga assunto in via generalizzata nei confronti di tutti i giocatori che si trovavano a prendere parte alla partita, bensì nei soli confronti di chi effettivamente abbia tenuto un comportamento non conforme alle regole del gioco"*.

In ragione di ciò l'opponente allega il video della partita dalla visione del quale si può, a dire del Presidente dell'Amatori Parma Rugby, accertare che i giocatori che prendono parte alla rissa sarebbero i seguenti: EID SHADI (tessara 213611), Filippo MAGHENZANI (166152), Luca MORDACCI (154494).

Conclude l'opponente che gli altri giocatori, quelli per i quali si chiede la revoca del provvedimento di squalifica, si trovavano in campo ma non si sarebbero resi protagonisti di alcun atteggiamento violento nei confronti dell'avversario e nella considerazione che la gara è continuata regolarmente fino al termine, insiste nell'accoglimento del ricorso azionato.

Preliminarmente il Giudice Sportivo ricorda all'opponente che il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e che lo stesso non può essere degradata a prova di rango inferiore se non in presenza di evidenti contraddittorietà.

In fase di omologazione della gara e dell'adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione il Giudice Sportivo non ha rinvenuto alcuna contraddizione nel rapporto del direttore di gara, che ha messo in evidenza quanto accaduto in campo.

Riferisce il direttore di gara "….*attorno al 28 del secondo tempo mentre seguivo l'azione la mia attenzione veniva richiamata dalla panchina del Parma che mi indicava come dietro alle mie spalle dall'altra parte del campo alcuni giocatori si stavano azzuffando. Nello stesso istante la palla usciva in touche fischiavo e mi portavo verso la zuffa che in quel brevissimo periodo si era trasformata in una vera e propria rissa tutti contro tutti, coinvolgendo tutti e trenta i giocatori in campo. La rissa si divideva in vari gruppetti di persone che si strattonavano e si gettavano a terra facendo volare qualche colpo. Purtroppo avevo qualche difficoltà a rilevare tutte le scorrettezze poiché i vari gruppetti si estendevano per tutta la metà campo. Nello stesso momento i dirigenti e gli allenatori di entrambe le squadre sono entrati in campo per cercare di dividere i giocatori e sedare gli animi. Devo dire che le due panchine hanno tenuto un comportamento esemplare dividendo i giocatori e portando lontano gli atleti. La cosa incresciosa invece è stato l'ingresso in campo di alcuni genitori di entrambe le squadre ed ho visto chiaramente un genitore lanciarsi verso uno di questi gruppetti e colpire un ragazzo. Purtroppo nel marasma ed un poco perchè era ad una certa distanza da me non sono riuscito a capire se colpiva un ragazzo del Parma o della Lazio per cui non posso dire con certezza di quale squadra fosse. Oltretutto questa persona in tutta la sua codardia appena ho distolto lo sguardo per capire il numero del giocatore della Lazio che colpiva il giocatore a terra del Parma ha pensato bene di scappare per cui l'identificazione è stata impossibile. Dopo pochi minuti come è iniziata la rissa è cessata senza che nessun giocatore subisse danni ed ho potuto continuare gli ultimi minuti della partita."*

Lo stesso direttore di gara ha fatto pervenire per email il giorno 21 maggio 2012 una ulteriore precisazione che testualmente si riporta "….*la durata della rissa tra l'inizio e la completa separazione delle due squadre è stata attorno al 4/5 minuti. Il giocatore della Lazio Torda Tommaso ha partecipato attivamente alla rissa colpendo il primo giocatore avversario a terra che ha visto. I giocatori di entrambe le panchine non hanno partecipato alla rissa e sono entrati in campo solamente per separare le squadre come urlato più volte da entrambi i dirigenti/allenatori delle due squadre*".

Per mero scrupolo tuzioristico il Giudice Sportivo ha provveduto ad ascoltare telefonicamente il direttore di gara il quale ha confermato integralmente il suo rapporto e quanto in esso contenuto.

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni svolte dal direttore di gara, il Giudice Sportivo provvedeva ad emettere la sanzione della squalifica per due o tre settimane (se ricorrente la recidiva) nei confronti di tutti e trenta i giocatori in campo ed adottare gli altri provvedimenti disciplinari (squalifica campo per una gara e multa di Euro 700= per entrambe le società).

L'opponente lamenta la circostanza secondo la quale il provvedimento adottato dal direttore di gara non sarebbe stato conforme alle reale dinamica dei fatti che avrebbero visto coinvolti nella rissa solo alcuni giocatori e non tutti i partecipanti alla gara.

Sul punto chiede che il Giudice Sportivo voglia prendere in visione il video della partita al fine di verificare quanto contestato ed ottenere il provvedimento di revoca della sanzione per 12 suoi tesserati.

E' la stessa opponente che indica i nominativi di tre tesserati, come coloro che hanno preso parte attivamente alla rissa e che meritano, in buona sostanza, la conferma della sanzione già irrogata.

Sul punto il Giudice Sportivo accoglie la richiesta dell'opponente sotto un duplice ordine di motivazione.

segue

In primis il rapporto del direttore di gara contiene alcune contraddizioni che in base all'art. 80 R.d.g. legittimano il Giudice Sportivo a disporre, anche d'ufficio, di prove per un più completo accertamento dei fatti e, comunque, al fine di integrare il referto dell'arbitro (sul punto si veda decisione ECC/11/GS del 20/1/2012 Crociati confermata dalla CAF).

Più in particolare il direttore di gara riferisce nel suo rapporto che la zuffa si trasformava in breve tempo in una vera e propria rissa coinvolgendo tutti e trenta i giocatori, che tuttavia si scambiavano solo qualche colpo.

Il direttore di gara, inoltre, riferisce di aver avuto qualche difficoltà a rilevare tutte le scorrettezze poiché i vari gruppetti si estendevano per tutta la metà del campo.

Nel concetto notoriamente inteso dalla giurisprudenza del Giudice Sportivo di rissa, ripreso anche delle giurisdizioni superiori, per rissa, appunto, si deve intendere che un numero superiore a due atleti si scambino pugni e con il loro comportamento ingenerino un corpo a corpo, contrario allo spirito del gioco del rugby.

Nella fattispecie il direttore di gara richiama una situazione che potrebbe veder coinvolti un numero diverso di giocatori rispetto a quello che ha indicato nel referto e sulla scorta del quale il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento di squalifica nei confronti di tutti e trenta i partecipanti alla gara.

Ma c'è di più.

Il Giudice Sportivo, nell'accogliere la richiesta dell'opponente, richiama anche l'interpretazione del Legislatore Federale che in merito all'art. 77 R.d.g. (prova televisiva) estende la fattispecie del comma 1 lettera a) anche alla segnalazione proveniente dal direttore di gara non limitandola al solo provvedimento del cartellino rosso o giallo.

In buona sostanza la prova televisiva può essere utilizzata dal Giudice Sportivo per dimostrare che gli atti redatti dall'arbitro indichino quale ammonito o espulso (*rectius segnalato*) una persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l'ammonizione o l'espulsione (*rectius segnalazione*).

Sulla base di tali considerazioni il Giudice Sportivo ha preso in visone il filmato prodotto dall'Amatori Parma Rugby.

Il video riproduce i momenti chiavi della bagarre.

Una considerazione su tutte è doverosa. Le immagini attestano che nella parte finale della gara le due squadre in campo non hanno reso un favore al movimento rugbistico italiano ed hanno rischiato di determinare danni fisici a ragazzi che erano in campo per praticare uno sport e non per picchiarsi.

Effettivamente la descrizione del direttore di gare è veritiera quando evidenzia come si sia scatenato un parapiglia generale che ha coinvolto tutti i giocatori in campo, i genitori delle due squadre e i rispettivi tecnici e dirigenti.

La concitazione e il rincorrersi degli atleti è stato generalizzato anche se coloro che sono effettivamente venuti alle mani ingenerando e partecipando alla rissa sono stati solo un munsero ristretto di atleti.

Si vede chiaramente che la gran parte degli interlocutori ha cercato di calmare gli animi, si è frapposta ad altri compagni che, invece, avevano l'intenzione di passare alle vie di fatto, qualcuno tirava via i più agitati altri correvano verso le panchine, c'era chi urlava, chi invece incitava gli altri alla calma.

Lo spettacolo offerto è stato assai avvilente oltre che poco decoroso.

Si vede altresì chiaramente che genitori di entrambe le fazioni entrano in campo alcuni per dividere, altri per proteggere i propri figli, altri ancora per picchiare.

Purtroppo le immagini non permettono di vedere l'episodio riferito dal direttore di gara, del genitore che entra in campo per lanciarsi contro un atleta e colpirlo.

Più in particolare dalle immagini si riesce distintamente a vedere che coloro che attivamente hanno partecipato alla rissa sono per la società Amatori Parma Rugby: EID SHADI (7 minuto, 10 secondi dell'orario sul DVD), Giampaolo BRUNELLI (7 minuti, 20 secondi), Luca MORDACCI (7 minuti, 24 secondi), Filippo MAGHENZANI (7 minuti, 26 secondi) e Massimiliano CHIAPPINI (7 minuti, 35 secondi).

Mentre per la Lazio si vede chiaramente che i tesserati che partecipano alla rissa sono i seguenti atleti: Daniele FRANCO (7 minuti, 10 secondi), Lorenzo CEMICETTI (7 minuti, 20 secondi), Tommaso TORDA (7 minuti, 20 secondi), Gianmarco ORCHI (7 minuti, 22 secondi), Sean BOTTIGLIERO (7 minuti, 25 secondi).

Per tutti gli altri giocatori, seppur sparsi su gran parte del campo, le immagini non mostrano che abbiano partecipato attivamente alla rissa che si stava sviluppando avendo avuto al massimo un ruolo marginale di divisori dei contendenti.

In merito, poi alla posizione del tesserato della Lazio Tommaso TORDA, espulso dal direttore di gara al 30 minuto del secondo tempo, si è potuto verificare che lo stesso ha sferrato un calcio ad un avversario a terra, che è stato colpito sul braccio posto vicino al corpo.

segue

Al contrario il direttore di gara aveva così motivato l'espulsione "….*durante una rissa scoppiata attorno al 28 secondo tempo il giocatore della Lazio colpiva ripetutamente con calci alla testa ed all'addome il giocatore del Parma immobilizzato a terra ed impossibilitato ad alzarsi perché altri giocatori gli erano caduti sopra. Il giocatore a terra una volta finita la rissa si è rialzato dolorante ma ha concluso la gara senza nessun problema.*"

Le immagini possono confermare che il tesserato della Lazio Tommaso TORDA ha sferrato un solo calcio all'avversario a terra, impossibilitato a difendersi considerato che era sotto altri giocatori, ma che non ha subito ne calci in testa ne all'addome, avendo l'unico calcio raggiunto il braccio posto vicino la parte alta del corpo.

La prova video assunta evidenzia con sufficiente certezza che non tutti e trenta i giocatori in campo hanno partecipato alla rissa e che la stessa è stata iniziata e portata a compimento solo da cinque giocatori per squadra, con ciò legittimando, nei confronti di questi le sanzioni già adottate in sede di omologazione della gara con il comunicato U20/4/GS, con la conseguente e necessaria revoca dei provvedimenti sanzionatori nei confronti degli altri partecipanti alla gara poiché estranei ai fatti contestati.

Il Giudice Sportivo intende evidenziare il comportamento tenuto alla fine della gara quando al fischio di chiusura tutti i giocatori in campo si sono abbracciati in circolo, mischiandosi tra loro, per rendersi il classico saluto rugbistico.

In bel gesto che è in antitesi con quello effettuato dal genitore che entrando in campo proditoriamente ha sferrato colpi violenti a ragazzi quasi ventenni e che ha fatto perdere le tracce subito dopo la vile aggressione, evitando di svolgere così il suo ruolo di *tutore dell'ordine.*

Così come è da stigmatizzare il comportamento degli altri genitori, di entrambe le società, che entrati in campo a difendere i propri figli hanno di fatto violato l'art. 29/1 lettera C) legittimando la sanzione della squalifica del campo per una giornata e la multa di Euro 700,00= per società, che viene confermata integralmente.

Il Giudice Sportivo, da ultimo, rimarca la circostanza che nessuna lettera di scuse da parte delle società coinvolte è arrivata né alla Federazione Italiana Rugby, né al Giudice Sportivo FIR che ha dovuto, suo malgrado, riunirsi per quattro giorni al fine di adottare con urgenza tutti i provvedimenti necessari a scongiurare la vanificazione del risultato sportivo di un anno causato dallo sconsiderato comportamento di isterismo generale.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'Amatori Parma Rugby, i cui effetti debbono estendersi oggettivamente anche ai giocatori della società Lazio Rugby, pur non avendo la stessa ancora presentato ricorso (facoltà che peraltro è possibile esercitare fino al 28/5/2012) poiché le immagini scaturite dal video non possono non valere in assoluto per entrambe le società, considerate le contraddizioni tra le stesse immagini con quanto dichiarato in referto dall'arbitro;

- **Revoca** la sanzione comminata ai seguenti tesserati:
Michele ANDREOZZI, Andrea BOLZONI, Andrea CAMINADA, Mirco CERASTI, Andrea CIUCCI, Viola Alessandro COMITO, Federico D'ANGELO, Lorenzo DE SIMONE, Raffaele DELLA RAGIONE, Raffele GRECO, Francesco GRILLO, Rames Audrick KOUASSI, Marco LISI, Emmanuel MERONE, Maximilien MERONE, Federico SAMPALMIERI, Marco SILVA, Giammarco SPAGGIARI, Enrico TADDEI, Giacomo TORRI;
- Conferma, invece, la sanzione ai tesserati Sean BOTTIGLIERO, Giampaolo BRUNELLI, Lorenzo CEMICETTI, Massimiliano CHIAPPINI, Shadi EID, Filippo MAGHENZANI, Luca MORDACCI, Gianmarco ORCHI, Daniele FRANCO, come indicato nel provvedimento di cui al Comunicato U20/4/GS del 22 maggio 2012;
In merito alla posizione del tesserato **Tommaso TORDA**, il Giudice Sportivo,
- **riforma parzialmente la sanzione comminata** e irroga la sanzione di 12 settimane per la violazione 26/1/0 (calcio), aggravata di 4 settimane per la violazione dell'art. 26/2/b, oltre alla sanzione di settimane 2 per la violazione dell'art. 26/1/Y (rissa) e così per un totale **di 18 SETTIMANE DI SQUALIFICA** decorrenti dal 21 maggio 2012 al 23 settembre 2012.
La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione dell'art. 90 punti 3 e 4 del reg. di Giustizia e della Delibera Federale n. 66/2008 valida per tutte le stagioni sportive.
- In virtù dell'accoglimento parziale si dispone la restituzione all'Amatori Parma Rugby della tassa versata.

Roma, 24 maggio 2012

(**Avv. Marco Cordelli)**

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv.Marco Cordelli)